Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Giovedì, 1° marzo 1928 - Anno VI** **Numero 51**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **«Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **671.**

LEGGE 5 febbraio 1928, n. 255.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 672.

LEGGE 5 febbraio 1928, n. 254.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 673.

LEGGE 5 febbraio 1928, n. 256.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, concernente esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, concernente esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 674.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 257.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 675.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 258.

Esenzione quinquennale dall'imposta di ricchezza mobile alle aziende esportatrici di tabacchi indigeni greggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le aziende, che abbiano per loro unico fine il commercio d'esportazione dei tabacchi indigeni greggi, sono dichiarate esenti per cinque anni, a datare dalla loro costituzione, dall'imposta di ricchezza mobile sul reddito derivante da tale commercio.

Per le aziende già esistenti, tale esenzione comincia a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 676.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 259.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, numero 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, concernente la concessione di compensi ai membri ed al personale di segreteria e di servizio delle Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 677.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 260.

Conversione in legge del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private nei riguardi delle leggi del registro e del bollo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 678.

LEGGE 12 febbraio 1928, n. 261.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 679.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 262.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 680.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1928, n. 265.

Quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il contingente stabilito per lo zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno col trattamento di favore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quantitativo massimo di zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno con l'esenzione dal dazio doganale stabilita dal R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 515, è portato da 10,000 a 25,000 quintali annui.

Il rimborso della metà della sopratassa di fabbricazione di cui al citato Regio decreto-legge resta peraltro limitato ai primi 10,000 quintali annui di zucchero coloniale importato in Italia.

Art. 2.

Per l'anno 1928 il quantitativo da ammettere a trattamento di favore sarà quello stesso fissato nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI
BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 263. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 681.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 264.

Cessazione della validità dei francobolli coloniali commemorativi del XXV anno di Regno di S. M. Vittorio Emanuele III.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1925, n. 2044, che autorizza l'emissione per le Colonie italiane degli stessi francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno, emessi nel Regno;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 1955, che stabilisce i termini di validità e di ammissione al cambio dei francobolli stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno del valore di centesimi 60, lire 1 ed 1.25 sovrastampati per uso del servizio postale delle Colonie sono dichiarati fuori corso di validità dal 1° gennaio 1928 e sono ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino al 31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 262. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 682.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2797.

Approvazione dello statuto della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'ordinanza ministeriale 29 novembre 1924, con la quale venne approvato lo statuto provvisorio della Regia università di Parma;

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933;

Veduta l'ordinanza ministeriale 17 gennaio 1927, con la quale venne prorogata, sino a tutto l'anno accademico 1926-27, l'applicazione dello statuto provvisorio della predetta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia università di Parma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 133. — SIROVICH.

Statuto della Regia università di Parma.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia università di Parma è costituita dalle Facoltà e Scuole seguenti:
1. Facoltà di Giurisprudenza;
2. Facoltà di Medicina e Chirurgia;
3. Scuola di Farmacia.

Art. 2.

Al principio di ogni anno accademico il Consiglio di Facoltà esamina i programmi presentati dai professori per coordinarli fra loro.

Stabilisce inoltre il numero di ore settimanali per ciascun insegnamento proporzionandole all'indole e all'estensione della materia.

A ciascun insegnamento non possono essere assegnate meno di tre ore settimanali in tre giorni distinti, non computando tra esse le ore destinate ad esercitazioni di Gabinetto e di Laboratorio.

Art. 3.

Almeno un mese prima dell'apertura dell'anno accademico i liberi docenti, che intendano svolgere un corso, ne presentano il programma al Consiglio di Facoltà, che, nella riunione di cui all'articolo precedente, dichiara quali corsi debbano ritenersi pareggiati, esaminando se, per il numero delle ore settimanali di lezioni, per la estensione della materia e per i mezzi di dimostrazione, corrispondano ai rispettivi corsi ufficiali.

Gli altri corsi tenuti dai liberi docenti sono considerati come parziali se corrispondono ad una parte del corso ufficiale, o, pur essendo uguali per estensione della materia, sono impartiti in numero di ore settimanali inferiore a quello del corso ufficiale.

Sono considerati come complementari quando servono di sussidio o di integrazione all'insegnamento dei professori ufficiali.

Art. 4.

Lo studente che ha seguito il corso parziale o complementare tenuto da un libero docente può essere ammesso a sostenere su di esso un esame. Del risultato di questo esame speciale viene presa nota nella carriera scolastica dello studente.

Art. 5.

Lo studente, al momento della immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, sul quale ogni anno vengono segnati i corsi che lo studente intende seguire.

Sullo stesso libretto la segreteria annota le tasse e soprattasse pagate.

Art. 6.

I professori e i liberi docenti si accertano della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

La segreteria, all'inizio dell'anno accademico, è tenuta a comunicare ai professori l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi.

Art. 7.

Tutti gli esami sono pubblici.

Art. 8.

Gli esami di profitto hanno luogo per singole materie.

Tuttavia ciascuna Facoltà potrà stabilire che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, dandone avviso in apposito manifesto all'inizio dell'anno accademico. In quest'ultimo caso, se lo studente abbia scelto fra le materie d'esame una sola delle materie riunite in gruppo, sopra questa soltanto dovrà essere interrogato.

Art. 9.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte ciascuna di tre membri, dei quali due professori ufficiali e uno libero docente o cultore della materia.

Qualora l'esame verta su un gruppo di materie, il numero dei componenti la Commissione potrà essere aumentato fino a cinque, compreso un libero docente o cultore di una delle materie del gruppo.

Art. 10.

Lo studente deve presentare alla Commissione, prima dell'esame, la tessera universitaria.

Il risultato dell'esame viene subito comunicato allo studente. Su richiesta dello studente il risultato dell'esame viene trascritto sul libretto d'iscrizione a cura del presidente.

Art. 11.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve avere frequentato il numero dei corsi prescritti dallo statuto e ottenuta l'approvazione in tutti i corrispondenti esami di profitto.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali devono essere presentati alla segreteria dieci giorni prima almeno di quello fissato per la sessione di laurea.

Art. 12.

Gli studenti possono sostituire non più di due materie insegnate nella Facoltà con altrettante insegnate nell'altra

Facoltà o nella Scuola, e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà al principio dell'anno accademico.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non siasi iscritto ad almeno tre materie.

Art. 13.

Salvo speciali disposizioni per le singole Facoltà o per la Scuola, le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono costituite da undici membri, scelti di regola tra professori ufficiali della Facoltà, compreso sempre un libero docente.

In caso di necessità il numero dei componenti può essere ridotto a non meno di sette, e può anche aumentarsi il numero dei liberi docenti; ma in modo che i professori ufficiali siano sempre in maggioranza.

Art. 14.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato e il pubblico, la Commissione, sentita la relazione dei professori delle materie su cui vertono la dissertazione e le tesi orali, delibera prima sulla approvazione, poi sui punti di merito.

Quando l'approvazione sia decisa a maggioranza di un solo voto, il punto di merito deve essere quello di semplice idoneità.

Art. 15.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà e per i laureandi, la Facoltà o Scuola competente decide caso per caso sull'anno a cui lo studente deve essere iscritto e sul numero dei corsi che deve seguire, e consiglia il relativo piano di studi.

TITOLO II.

Disposizioni disciplinari.

Art. 16.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. esclusione temporanea dall'Università.

Art. 17.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore.

Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quella di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti delle due Facoltà o della Scuola, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 18.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 19.

Gli studenti, i quali, isolatamente o in gruppo, abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 20.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO III.

Ordinamenti speciali delle Facoltà e della Scuola.

Capo I.

Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 21.

La Facoltà di Giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

Art. 22.

Nella Facoltà di Giurisprudenza si impartiscono i seguenti insegnamenti:

1. Filosofia del diritto;
2. Diritto costituzionale;
3. Economia politica;
4. Statistica;
5. Istituzioni di diritto civile;
6. Istituzioni di diritto romano;
7. Storia del diritto romano;
8. Diritto processuale civile;
9. Diritto e procedura penale;
10. Diritto civile;
11. Diritto romano;
12. Diritto commerciale;
13. Diritto amministrativo;
14. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
15. Storia del diritto italiano;
16. Diritto ecclesiastico;
17. Diritto internazionale;
18. Legislazione degli Enti locali;
19. Legislazione agraria;
20. Legislazione sindacale e del lavoro e diritto industriale;
21. Medicina legale;
22. Ragioneria e contabilità dello Stato.

Art. 23.

Tutti gli insegnamenti sono annuali, ad eccezione di quelli di Diritto romano, di Istituzioni di diritto civile, di Diritto e procedura penale, di Diritto amministrativo, di Diritto commerciale e di Storia del diritto italiano, che sono biennali.

Art. 24.

Il corso di Filosofia del diritto comprende anche l'introduzione alle scienze giuridiche e la Teoria generale del diritto.
Nei corsi di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto civile le nozioni introduttive e sulle fonti dovranno essere ripetute ogni anno all'inizio del corso.

Art. 25.

L'ordine degli studi consigliato è il seguente:

Anno I:

Filosofia del diritto;
Statistica;
Economia politica;
Diritto costituzionale;
Storia del diritto romano;
Istituzioni di diritto romano (1°);
Istituzioni di diritto civile (1°).

Anno II:

Istituzioni di diritto romano (2°);
Istituzioni di diritto civile (2°);
Diritto ecclesiastico;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Storia del diritto italiano (1°);
Diritto e procedura penale (1°);
Diritto amministrativo (1°).

Anno III:

Storia del diritto italiano (2°);
Diritto e procedura penale (2°);
Diritto amministrativo (2°);
Diritto processuale civile;
Diritto romano;
Diritto civile;
Diritto commerciale (1°).

Anno IV:

Diritto commerciale (2°);
Diritto internazionale;
Due materie scelte tra le altre indicate nell'art. 22.

Art. 26.

Lo studente può modificare tale ordine di studi, sostituendo qualcuna delle materie consigliate con altre fra quelle elencate nell'art. 22, a condizione però che il numero complessivo delle materie non sia inferiore a 19.

Art. 27.

Dopo aver seguito i rispettivi corsi, gli studenti sono ammessi a sostenere gli esami di profitto sulle singole materie.
Gli studenti non potranno però sostenere l'esame di Diritto romano prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto romano; gli esami di Diritto civile, di Diritto commerciale e di Diritto processuale civile prima dell'esame di Istituzioni di diritto civile; l'esame di Scienza delle finanze e diritto finanziario prima di quelli di Statistica e di Economia politica; gli esami di Diritto amministrativo e di Diritto internazionale prima di quello di Diritto costituzionale.

Art. 28.

Lo studente deve dar prova di conoscere le nozioni fondamentali dell'intera materia, e di aver tratto particolare profitto del corso di lezioni impartitegli per la parte della materia che vi fu svolta.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento concordato con un professore ufficiale della Facoltà, e di tre tesi orali, i cui argomenti debbono essere scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Art. 30.

Il candidato deve presentare almeno tre copie, possibilmente dattilografate, della dissertazione e degli argomenti delle tesi orali.

Art. 31.

Nell'esame di laurea il candidato deve dimostrare, oltre alla conoscenza degli argomenti che formano oggetto della dissertazione e delle tesi, anche di possedere una preparazione giuridica generale adeguata al titolo cui aspira.

Art. 32.

E' annesso alla Facoltà di Giurisprudenza l'Istituto di esercitazioni giuridiche ed economiche, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.
L'Istituto ha lo scopo di promuovere ed agevolare le ricerche scientifiche e le esercitazioni pratiche degli studenti di giurisprudenza.
Fanno parte dell'Istituto i professori ufficiali delle materie insegnate nella Facoltà. Essi eleggono nel loro seno un Direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Possono far parte dell'Istituto quei liberi docenti che tengono un regolare corso di lezioni nell'Università, quando, per la materia da loro insegnata, manchi il professore ufficiale.
L'Istituto ha una propria biblioteca, retta da un regolamento, approvato dalla Facoltà.

Art. 33.

I lavori dell'Istituto consistono in lezioni e conferenze tenute dagli insegnanti su argomenti speciali, in esercitazioni pratiche e ricerche scientifiche dirette dagli insegnanti, in conferenze seguite da discussioni presiedute dall'insegnante.
All'inizio di ogni anno accademico vengono stabiliti il piano e l'ordine dei lavori dell'Istituto.

Art. 34.

Ai lavori dell'Istituto sono ammessi gli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza della Regia università di Parma e i laureati da non oltre quattro anni.
A chi abbia frequentato con profitto, per un anno almeno, uno o più corsi dell'Istituto, viene rilasciato un attestato di profitto, sottoscritto dal Direttore dell'Istituto, e controfirmato dal Preside della Facoltà.

CAPO II.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 35.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia conferisce la laurea in Medicina e Chirurgia.

Il corso degli studi ha la durata di sei anni.

Art. 36.

Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia si impartiscono i seguenti insegnamenti:

	Anni di corso
1. Fisica	1
2. Chimica generale	1
3. Botanica	1
4. Zoologia e Anatomia comparata	1
5. Anatomia umana normale e sistematica	3
6. Anatomia topografica	1
7. Fisiologia	2
8. Chimica biologica	1
9. Patologia generale	1
10. Batteriologia	1
11. Farmacologia e materia medica	1
12. Anatomia patologica	2
13. Patologia speciale medica	1
14. Patologia speciale chirurgica	1
15. Semejotica medica	1
16. Clinica medica generale	2
17. Semejotica chirurgica	1
18. Clinica chirurgica generale	2
19 Medicina operatoria	1
20. Clinica pediatrica	1
21. Clinica ostetrico-ginecologica	2
22. Clinica oculistica	1
23. Clinica dermosifilopatica	1
24. Clinica neuropsichiatrica	1
25. Igiene e polizia medica	1
26. Medicina legale	1
27. Clinica otorinolaringojatrica	1
28. Odontojatria	un semestre
29. Radiologia e Terapia fisica	»
30. Ortopedia e Chirurgia infantile	»
31. Malattie professionali	»
32. Urologia	»

Art. 37.

Per le seguenti materie sono obbligatorie le esercitazioni e l'assistenza alle visite cliniche e agli ambulatori secondo le norme da stabilirsi dalla Facoltà all'inizio dell'anno accademico:

Anatomia sistematica e topografica;
Fisiologia;
Patologia generale;
Farmacologia e materia medica;
Anatomia patologica;
Patologia speciale medica;
Patologia speciale chirurgica;
Clinica medica generale;
Clinica chirurgica generale;
Clinica pediatrica;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica neuro-psichiatrica;
Igiene e polizia medica;
Medicina legale.

Art. 38.

Per il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia si consiglia il seguente piano di studi:

Anno I:

Botanica;
Chimica;
Anatomia umana, normale e sistematica.

Anno II:

Fisica;
Anatomia umana, normale e sistematica;
Fisiologia;
Chimica biologica;
Zoologia;
Anatomia comparata.

Anno III:

Anatomia umana, normale e sistematica;
Anatomia topografica;
Fisiologia;
Patologia generale.

Anno IV:

Farmacologia e materia medica;
Patologia speciale medica;
Patologia speciale chirurgica;
Semejotica medica;
Semejotica chirurgica;
Anatomia patologica;
Igiene e polizia medica;
Medicina operatoria.

Anno V:

Anatomia patologica;
Clinica medica generale;
Clinica chirurgica generale;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica neuro-psichiatrica;
Clinica oculistica.

Anno VI:

Clinica medica generale;
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica chirurgica generale;
Clinica pediatrica;
Medicina legale.

Art. 39.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi sostituendo qualcuna delle materie consigliate con altre fra quelle elencate nell'art. 36 purchè il numero complessivo delle materie, nelle quali si inscrive e sulle quali deve sostenere e superare l'esame, sia almeno di 23.

Art. 40.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di profitto delle Cliniche generali e speciali se non ha prima superato gli esami di profitto in Anatomia umana, Fisiologia e Patologia generale.

Art. 41.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento possibil-

mente concordato con un professore ufficiale e di due fra tre temi orali i cui argomenti debbono essere scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Capo III.

Scuola di Farmacia.

Art. 42.

La Scuola di Farmacia conferisce:

a) la laurea in Chimica e Farmacia;

b) il diploma in Farmacia.

Il Corso degli studi per la laurea ha durata di quattro anni oltre un anno solare di pratica.

Il corso degli studi per il diploma ha la durata di tre anni oltre un anno solare di pratica.

Art. 43.

Le materie d'insegnamento della Scuola di Farmacia sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica;
3. Chimica organica;
4. Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica organica;
6. Chimica analitica e bromatologica;
7. Mineralogia con esercizi;
8. Botanica con esercizi;
9. Zoologia e Anatomia comparata;
10. Farmacognosia e materia medica;
11. Elettrochimica e chimica fisica;
12. Igiene con esercizi;
13. Chimica fisiologica;
14. Tecnica e legislazione farmaceutiche;
15. Matematiche per i chimici.

Corso per la laurea in Chimica e Farmacia.

Art. 44.

Per il conseguimento della laurea in Chimica e Farmacia è consigliato il seguente ordine di studi:

Anno I:

Fisica sperimentale;
Chimica generale e inorganica;
Botanica con esercizi;
Mineralogia con esercizi;
Zoologia e Anatomia comparata;
Preparazioni di Chimica inorganica;
Esercitazioni di Fisica (con esame).

Anno II:

Fisica sperimentale;
Chimica organica;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica analitica e bromatologica;
Esercitazioni di Chimica analitica qualitativa (con esame);
Esercitazioni di Fisica (con esame).

Anno III:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica analitica e bromatologica;
Farmacognosia e materia medica;
Chimica fisica;
Chimica fisiologica;
Esercitazioni di Chimica bromatologica, tossicologica e zoochimica (con esame);
Preparazioni di Chimica farmaceutica e analisi di medicamenti (con esame);
Esercitazioni di farmacognosia (con esame);
Esercitazioni di Chimica analitica quantitativa (con esame).

Anno IV:

Elettrochimica e fisico-chimica;
Igiene con esercizi;
Tecnica e legislazione farmaceutiche;
Esercitazioni di Chimica organica.

Anno V:

Pratica professionale.

Per tutte le esercitazioni di laboratorio è obbligatoria la frequenza.

Art. 45.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi di cui all'articolo precedente purchè frequenti e superi gli esami in almeno dodici insegnamenti teorici scelti fra quelli elencati all'art. 43 oltre gli esami relativi alle esercitazioni pratiche.

Due insegnamenti possono essere scelti fra quelli della Facoltà di Medicina.

Art. 46.

Per adire l'esame di laurea, oltre l'approvazione negli esami speciali, lo studente deve sostenere un colloquio finale e presentare una tesi scritta, preferibilmente sperimentale, sopra un argomento da lui scelto in chimica farmaceutica o in materia affine.

La Commissione d'esame per il colloquio è costituita dal Direttore della Scuola, dal professore di chimica generale, da quello di chimica farmaceutica e da un libero docente in chimica generale o in chimica farmaceutica.

La Commissione deve dichiarare la idoneità o meno del candidato a presentarsi alla laurea.

Art. 47.

L'esame di laurea si divide in due sedute, una alla fine del 4° anno (per la parte scientifica), l'altra alla fine del 5° anno, dopo la pratica professionale (per la parte professionale).

Agli studenti che compiono ricerche originali per la tesi di laurea è concesso di sostenere l'esame in un'unica seduta alla fine del 5° anno.

Nessuno può essere ammesso alla seconda parte dell'esame di laurea se non ha compiuto un anno solare di pratica presso un provetto farmacista, scelto fra quelli indicati anno per anno dalla Scuola. Almeno tre mesi di pratica devono essere compiuti dopo l'ultimo esame di profitto.

Art. 48.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di non più di 9 membri per la prima parte, di 11 membri per la seconda parte. E' presieduta dal Direttore della Scuola o dal professore più anziano. Essa deve sempre comprendere almeno un libero docente, e quella per la parte professionale deve comprendere anche un provetto farmacista.

Art. 49.

La prima parte dell'esame di laurea comprende:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa;

b) una preparazione di chimica farmaceutica;

c) un'analisi di medicamento o una ricerca di chimica bromatologica o di chimica tossicologica, o di chimica analitica quantitativa, a sorte;

d) discussione orale sulle prove pratiche e sulle tesi;

e) discussione orale su due argomenti scelti dal candidato su qualunque materia d'insegnamento della Scuola.

La seconda parte dell'esame di laurea comprende un esame pratico sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe, sull'arte del ricettare, nonchè una discussione orale su questioni di tecnica e di legislazione farmaceutiche.

La votazione per ciascuna parte dell'esame di laurea si esprimerà in punti a norma dell'art. 87 del regolamento generale universitario.

Corso per il diploma in Farmacia.

Art. 50.

Per il conseguimento del diploma in Farmacia è consigliato il seguente ordine di studi:

Anno 1°:

Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Botanica con esercizi;
Mineralogia con esercizi;
Preparazioni di Chimica inorganica;
Esercitazioni di Fisica (con esame).

Anno 2°:

Chimica organica;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica analitica e bromatologica;
Esercitazioni di Chimica analitica qualitativa (con esame).

Anno 3°:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica analitica e bromatologica;
Farmacognosia e materia medica;
Igiene con esercizi;
Tecnica e legislazione farmaceutiche;
Esercitazioni di chimica analitica volumetrica (con esame);
Preparazioni di Chimica farmaceutica e analisi dei medicamenti (con esame);
Esercitazioni di farmacognosia (con esame).

Anno 4°:

Pratica professionale.

Per tutte le esercitazioni di laboratorio è obbligatoria la frequenza.

Art. 51.

Lo studente è libero di modificare il piano di cui all'articolo precedente purchè frequenti e superi gli esami in almeno 9 insegnamenti teorici scelti fra quelli elencati all'articolo 43, oltre agli esami relativi alle esercitazioni pratiche.

Due insegnamenti possono essere scelti fra quelli della Facoltà di Medicina.

Art. 52.

L'esame di diploma si divide in due sedute: la prima alla fine del terzo anno, la seconda alla fine del quarto, dopo la pratica professionale. Possono però essere tenute entrambe alla fine del quarto anno.

Per essere ammessi all'esame di diploma, prima parte, è necessario aver superato gli esami di profitto dei corsi e delle esercitazioni.

Per essere ammessi alla seconda parte dell'esame di diploma è necessario aver compiuto un anno di pratica in una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Almeno tre mesi di tale pratica devono essere fatti dopo l'ultimo esame di profitto.

Art. 53.

La Commissione per la prima parte dell'esame di diploma si compone di non più di 7 membri, dei quali 5 devono essere professori ufficiali della Scuola e fra questi il professore di Chimica generale, quello di Chimica farmaceutica, quello di Farmacologia e materia medica. Inoltre vi deve partecipare un libero docente.

La Commissione per la seconda parte dell'esame di diploma si compone di 9 membri, dei quali 7 devono essere professori ufficiali e fra questi quello di Chimica generale, di Chimica farmaceutica, di Farmacologia e materia medica, di Botanica.

Partecipano inoltre alla Commissione un libero docente e un provetto farmacista.

Art. 54.

La prima parte dell'esame di diploma comprende:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa;

b) una preparazione farmaceutica;

c) l'analisi di un prodotto farmaceutico;

d) discussione orale sulle prove pratiche.

La seconda parte comprende un esame pratico sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe e piante medicinali, sulla lettura e discussione delle ricette, nonchè una discussione orale su questioni di tecnica e di legislazione farmaceutiche.

Art. 55.

I laureati in Chimica pura, in Chimica industriale, in Ingegneria chimica sono ammessi al 5° anno per la laurea in Chimica e Farmacia o al 4° anno per il diploma in Farmacia, purchè frequentino o abbiano frequentato tutte le materie e le esercitazioni prescritte rispettivamente per la laurea in Chimica e Farmacia o per il diploma in Farmacia e ne abbiano sostenuto o ne sostengano i relativi esami. I laureati in Chimica pura, aspiranti al diploma in Farmacia, subiranno all'esame di laurea una prova pratica di analisi tossicologica, in luogo della prova pratica di analisi qualitativa.

I laureati in Fisica, in Scienze naturali, in Medicina e Chirurgia, Agraria, Veterinaria, o coloro che sono provvisti di lauree miste, possono essere ammessi al 3° anno per la laurea in Chimica e Farmacia o al 3° anno per il diploma in Farmacia, purchè frequentino o abbiano frequentato tutte le materie e le esercitazioni prescritte per la laurea in Chimica e Farmacia o per il diploma in Farmacia e ne sostengano i relativi esami.

I laureati in Agraria e Veterinaria debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni prima.

I diplomati in Farmacia, che aspirano alla laurea in Chimica e Farmacia, sono ammessi al 3° anno con l'obbligo di ripetere l'esame di fisica con programma biennale, di frequentare per due anni le esercitazioni di Fisica sostenendone il relativo esame, di ripetere gli esami di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica, di Chimica farmaceutica e

tossicologica organica, e di frequentare tutti gli insegnamenti e le esercitazioni consigliate nel secondo biennio per la laurea in Chimica e Farmacia e di sostenere i relativi esami.

Sono esonerati dal ripetere gli esami di Igiene, di Farmacognosia e materia medica, di esercitazioni di Farmacognosia e l'anno solare di pratica.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 56.

Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore dall'anno accademico 1927-1928.

La Facoltà di Scienze chimiche si intende soppressa a decorrere dall'anno accademico 1928-1929 e, per l'anno in corso, rimangono in vigore le norme del precedente statuto.

Art. 57.

Gli studenti, che abbiano regolarmente seguito i corsi di Istituzioni di diritto civile, di Istituzioni di diritto romano, e di Diritto commerciale negli anni accademici anteriori al 1924-1925, sostengono l'esame sul programma del corso annuale seguito. Per gli studenti ammessi a sostenere gli esami annuali di Istituzioni di diritto civile e di Istituzioni di diritto romano, i corsi di Diritto civile e di Diritto romano sono biennali, fermo restando, quanto all'esame relativo, il disposto dell'art. 28.

Art. 58.

Gli studenti, che, negli anni accademici anteriori al 1924-1925, abbiano seguito regolarmente per un biennio i corsi di Diritto e procedura penale e di Diritto amministrativo, sono ammessi a sostenere il relativo esame.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 683.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2825.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio acque dell'Agro monfalconese, con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia).

N. 2825. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio acque dell'Agro monfalconese, con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia), e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 684.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2809.

Autorizzazione alla Regia università di Genova ad accettare una donazione per l'istituzione di premi.

N. 2809. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Genova viene autorizzata ad accettare, dal Comitato costituitosi per onorare la memoria del compianto prof. Francesco Marino-Zuco, la donazione della somma di L. 10,000, destinata a premi a favore dei migliori studenti della Scuola di farmacia della Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 685.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2810.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Ginnasio pareggiato di Chiavari.

N. 2810. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Ginnasio pareggiato di Chiavari viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 686.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2811.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico comunale « Giovanni Schiaparelli », in Milano.

N. 2811. R. decreto 29 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico comunale « Giovanni Schiaparelli », in Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1928.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire uno sportello staccato presso l'Esattoria del Governatorato di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato ad aprire per le operazioni di credito, presso l'ufficio dell'Esattoria del Governatorato di Roma, da esso assunto, un proprio sportello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1928.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia in Ruvo di Puglia, Agnone, Francavilla Fontana, Ischia e Ostuni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;
Vista la deliberazione presa dal direttore generale del Banco predetto, in data 27 gennaio 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;
Vista la richiesta in data 4 febbraio 1928, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in ciascuna delle seguenti località: Ruvo di Puglia, Agnone, Francavilla Fontana, Ischia e Ostuni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1928.
Nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Messina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1923, con cui si dichiaravano sciolte, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, le Amministrazioni della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Messina, affidando la gestione delle istituzioni medesime a una speciale Commissione, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, le opportune riforme negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni predette per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e ridurre le spese di gestione;
Visti i successivi decreti con i quali fu prorogato il termine originariamente assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione della Commissione medesima con singoli commissari, da nominarsi a norma del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, per ciascuno dei gruppi in cui vengono suddivise le predette istituzioni:

1° Gruppo: Ospedali « Piemonte » e « Regina Margherita », « Collegio-convitto La Farina » e « Pia fondazione Villaggio Regina Elena »;
2° Gruppo: Congregazione di carità e istituzioni dipendenti, « Orfanotrofio Famiglia Amato », « Pio collegio Margherita » e « Conservatori Riuniti »;
3° Gruppo: « Casa pia dei poveri » e « Pio stabilimento degli storpi »;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

In sostituzione dell'attuale Commissione, la temporanea gestione delle istituzioni suindicate, in Messina, è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, ai seguenti commissari:
1° Gruppo: gr. uff. Salvatore Siracusano;
2° Gruppo: comm. avv. Carlo Donati;
3° Gruppo: cav. avv. Francesco Trimarchi.
I detti commissari dovranno proporre, nel termine di sei mesi, le riforme che riterranno opportune negli statuti e nelle amministrazioni delle istituzioni medesime, per coordinare l'azione degli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e ridurre le spese di gestione.
Il prefetto di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro:* SUARDO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Visintainer è una deformazione tedesca di una forma originaria italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Visintainer Carlo, figlio del fu Riccardo e della fu Leopolda Nicoletti, nato ad Ospedaletto (Valsugana) il 1° settembre 1879, è restituito nella forma italiana di «Vicentini» a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello

di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Lippitsch è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Considerata altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor Lippitsch Rodolfo, figlio di Giovanni e di Reinhart Giovanna, nato a Gorizia il 22 novembre 1894, è restituito nella forma italiana di «Lippi» a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda presentata dal sig. Pauletich Donato di Giovanni, nato a Volosca il 31 maggio 1895, residente a Tarvisio, diretta ad ottenere, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè e pel figlio minorenne, la riduzione del proprio cognome in quello di « Paoletti »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami, della domanda stessa all'albo del comune di Tarvisio ed in quello di questa Prefettura;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e culto;

Decreta:

Il cognome del signor Pauletich Donato è ridotto nella forma italiana di « Paoletti » a tutti gli effetti di legge. Uguale riduzione è disposta per il di lui figlio minorenne Dono, nato a Scodovacca il 26 giugno 1919.

La riduzione del cognome anzidetto sarà poi annotata anche in margine all'atto di matrimonio ed all'atto di nascita della moglie del Pauletich signora Bandera Maria di Vittorio e di Anna Fratta, nata l'8 luglio 1897 in Scodovacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato dal podestà di Tarvisio al richiedente.

Spetta al podestà stesso di darvi esecuzione secondo le norme stabilite nei paragrafi 4° e 5° delle istruzioni ministeriali suaccennate.

Udine, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Missetich ragioniere Doimo fu Giuseppe, nato a Spalato il 5 maggio 1866, residente a Zara (Colovare), a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Missetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Missetich è ridotto in « Missetti ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ildegarda Missetich nata Curelich, nata a Lesina il 15 maggio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dalla signora Robol Giuseppina per la riduzione del suo cognome in quello di « Roboli »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Robol Giuseppina, figlia di Virgilio e di Tomazzoni Giulia, nata a Lizzanella il 17 marzo 1898, è ridotto nella forma italiana di « Roboli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Lizzana, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dalla signora Balter Angela per la riduzione del suo cognome in quello di « Balteri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Balter Angela, figlia di Luigi e di Tonini Luigia, nata a Revian Folas il 1° febbraio 1892, è ridotto nella forma italiana di « Balteri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Revian Folas, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, il 27 febbraio 1928, il seguente disegno di legge, relativo a convalidazione del R. decreto 5 aprile 1928, n. 189, concernente il 15° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1927-28.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Trasferimenti di privative industriali.

(*Elenco n.* 8 *dell'anno* 1927).

N. 9288, trascritto l'8 marzo 1926.

Trasferimento totale da Godeau Fernand Louis, a Gand, e per esso le eredi, vedova Godeau e figlia Mariette Léon de Tollenaere, nata Godeau, alla Société anonyme Du Servo Frein Dewandre, a Liegi, della privativa industriale n. 233542, reg. gen.; vol. 634, n. 233, reg. att., per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di comando dei freni dei veicoli automobili ».

(Atto di cessione fatto a Bruxelles il 19 febbraio 1926, e registrato il 2 marzo 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15141, vol. 350, atti privati).

N. 9864, trascritto il 12 aprile 1927.

Trasferimento totale da Del Monte Luigi, a Parma, alla S.A.F. M.A. (Società Anonima Fabbricazione Macchinario Automatico), a Parma, della privativa industriale n. 240763, reg. gen.; vol. 702, n. 91, reg. att., per l'invenzione dal titolo:

« Macchina aggraffatrice automatica a scatola ferma ».

(Atto di cessione fatto a Parma il 28 marzo 1927, e registrato il 28 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Parma.

N. 9865, trascritto il 26 aprile 1927.

Trasferimento totale dalla Sandor G. m. b. H., a Berlino, alla « Igraf » Internationale Graphik-Film Gesellschaft m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 253019, reg. att., per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di presa-vedute per pellicole ».

(Cessione per cambiamento di denominazione, fatto a Berlino il 10 marzo 1927, e registrato il 6 aprile 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 21590, vol. 490, atti privati).

N. 9866, trascritto il 19 novembre 1926.

Licenza d'esercizio totale dalla Società Nazionale Esplodenti, a Roma, al Laboratorio di Precisione R. E., a Roma, della privativa industriale n. 157036, reg. gen.; vol. 495, n. 64, reg. att., per l'invenzione dal titolo:

« Nuove miscele esplosive » e del relativo attestato di completivo.

(Cessione per licenza d'esercizio, contenuta nel contratto con l'Amministrazione militare, fatto a Roma il 19 ottobre 1926, approvato il 5 novembre 1926, e registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1926, Registro Guerra n. 19, foglio n. 354).

N. 9867, trascritto il 15 aprile 1927.

Trasferimento totale dalla H. Aron Elektrizitätszahlerfabrik G. m. b. H., a Charlottenburg (Germania), alla Aronwerke Elektrizitäts m. b. H., a Charlottenburg (Germania), della privativa industriale n. 252996, reg. att., per l'invenzione dal titolo:

« Orologio funzionante da interruttore elettrico ».

(Cambiamento di denominazione sociale risultante dal certificato rilasciato a Berlino il 22 febbraio 1927, e registrato l'8 aprile 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 37682, vol. 3119, atti privati).

N. 9868, trascritto il 22 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla The Mullard Radio Valve Company Limited, a Londra, a Holweck Fernand, a Parigi, della privativa industriale n. 210507, reg. gen.; vol. 615, n. 228, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle pompe a vuoto ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 28 aprile 1927, e registrato il 17 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 29666, vol. 491, atti privati).

N. 9869, trascritto il 22 giugno 1927.
Trasferimento totale da Zecchini Alfredo, a Torino, a Baietto Federico, a Torino, della privativa industriale n. 246493, reg. gen.; vol. 717, n. 78, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Ovatta rinforzata con rivestimento di garza od altro tessuto adatto ».
(Atto di cessione fatto a Torino il 9 giugno 1927, e registrato il 13 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 28949, vol. 491, atti privati).

N. 9870, trascritto il 30 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Westlake European Machine Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Vitrea A. G., a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 185516, reg. gen.; vol. 528, n. 4, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Mécanisme perfectionné pour cuellir le verre ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 febbraio 1927, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26389, vol. 491, atti privati).

N. 9871, trascritto il 30 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Westlake European Machine Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Vitrea A. G., a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 161731, reg. gen.; vol. 480, n. 193, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à fabriquer les ampoules ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 febbraio 1927, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26389, vol. 491, atti privati).

N. 9872, trascritto il 30 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Westlake European Machine Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Vitrea A. G., a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 157041, reg. gen.; vol. 463, n. 189, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à souffler le verre ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 febbraio 1927, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26389, vol. 491, atti privati).

N. 9873, trascritto il 30 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Westlake European Machine Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Vitrea A. G., a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 179891, reg. gen.; vol. 517, n. 17, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Mécanisme de commandes des cannes des soufflages pour appareils à souffler le verre ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 febbraio 1927, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26389, vol. 491, atti privati).

N. 9874, trascritto il 2 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Libbey Glass Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Vitrea A. G., a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 239472, reg. gen.; vol. 708, n. 14, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio per formare articoli di vetro ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 febbraio 1927, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26390, vol. 491, atti privati).

N. 9875, trascritto il 2 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Libbey Glass Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Vitrea A. G., a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 236374, reg. gen.; vol. 700, n. 156, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchi ad albero per la soffiatura del vetro ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 febbraio 1927, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 26390, vol. 491, atti privati).

N. 9876, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale da Cannon Hiram Berry, a Erie, Pennsylvania (S. U. A.), alla Carborundum Company, a Niagara Falls, N. Y. (S. U. A.), della privativa industriale n. 197512, reg. gen.; vol. 564, n. 48, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux fours ».
(Atto di cessione fatto a New York il 18 aprile 1927, e registrato il 18 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 29746, vol. 491, atti privati).

N. 9877, trascritto il 20 luglio 1927.
Trasferimento totale da Pancoast Donald Fred, a Lakewood, Ohio (S. U. A.), alla Elyria Iron and Steel Company, a Cleveland, Ohio, (S. U. A.), della privativa industriale n. 250873, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed apparecchio per la produzione di saldature elettriche mediante corrente ad alta frequenza e prodotto che ne risulta ».
(Atto di cessione fatto a Cleveland il 9 giugno 1927, e registrato il 15 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1748, vol. 492, atti privati).

N. 9878, trascritto il 17 giugno 1927.
Trasferimento totale da Pfiffner Emil, a Budapest, alla Dubilier Condenser Company (1925) Limited, a Londra, della privativa industriale n. 245280, reg. gen.; vol. 713, n. 181, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la trasmissione di notizie lungo condutture elettriche di trasmissione per mezzo di corrente al alta frequenza ».
(Atto di cessione fatto a Fribourg il 5 maggio 1927, e registrato il 9 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31694, vol. 366, atti privati).

N. 9879, trascritto il 5 dicembre 1925.
Trasferimento totale da Galasso Pietro, a Piano di Sorrento, alla Società Italiana Vop (Vaporizzatori olio pesante), a Napoli, della privativa industriale n. 241807, reg. gen.; vol. 703, n. 242, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Gassificatore per combustibili liquidi pesanti applicabile ai motori a scoppio in genere compresi quelli funzionanti con idrocarburo leggero ».
(Atto di cessione con scrittura privata depositata dinanzi al notaro Giuseppe Quaranta a Napoli il 28 agosto 1925, e registrato il 29 agosto 1925 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 2506, vol. 329, atti pubblici).

N. 9880, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo, alla Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, della privativa industriale n. 191978, reg. gen.; vol. 571, n. 248, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Catalizzatore per la fabbricazione dell'ammoniaca sintetica e processo per fabbricarlo ».
(Atto di cessione fatto a Oslo il 23 giugno 1926, e registrato il 10 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29003, vol. 365, atti privati).

N. 9881, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo, alla Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, della privativa industriale n. 196866, reg. gen.; vol. 535, n. 117, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione fatto a Oslo il 23 giugno 1926, e registrato il 10 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29003, vol. 365, atti privati).

N. 9882, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo, alla Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, della privativa industriale n. 224993, reg. gen.; vol. 672, n. 247, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione sintetica dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione fatto a Oslo il 23 giugno 1926, e registrato il 10 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29003, vol. 365, atti privati).

N. 9883, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo, alla Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, della privativa industriale n. 231794, reg. gen.; vol. 620, n. 101, reg. att., per l'invenzione dal titolo:

« Processo di produzione di catalizzatori per la sintesi dell'ammoniaca ».
(Atto di cessione fatto a Oslo il 23 giugno 1926, e registrato il 10 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29003, vol. 365, atti privati).

N. 9884, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo, alla Cederberg Ivar Walfrid, a Berlino, della privativa industriale n. 233559, reg. gen.; vol. 635, n. 18, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la produzione sintetica dell'ammoniaca dai suoi elementi ».
(Atto di cessione fatto a Oslo il 23 giugno 1926, e registrato il 10 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29003, vol. 365, atti privati).

N. 9885, trascritto l'11 luglio 1927.
Trasferimento totale da Frank Agnes Borthwick, a Glasgow (Gran Bretagna), alla Pyramid Display Company Limited, a Glasgow (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 246930, reg. gen.; vol. 718, n. 163, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nelle strutture per esposizioni di frutta, confetture, torte ed altre mercanzie ».
(Atto di cessione fatto a Glasgow il 22 giugno 1927, e registrato l'8 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1159, vol. 3134, atti privati).

N. 9886, trascritto il 13 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International Silencer Company Limited, a Londra, alla International Silencer Company (1926), Limited, a Londra, della privativa industriale n. 222374, reg. gen.; vol. 676, n. 67, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei silenziatori per correnti gasose ».
(Atto di cessione fatto a Londra l'8 dicembre 1926, e registrato il 20 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 19367, vol. 511, atti privati).

N. 9887, trascritto il 7 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Lunbeam Motor Car Company Limited & Coatalen Louis, a Wolverhampton (Gran Bretagna), alla Bendix Brake Company, a Chicago, Ill. (S. U. A.), della privativa industriale n. 226559, reg. gen.; vol. 571, n. 110, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Freni per veicoli ».
(Atto di cessione fatto a Birmingham il 2 maggio 1927, e registrato il 1° luglio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 342, vol. 367, atti privati).

N. 9888, trascritto il 23 giugno 1927.
Trasferimento totale da Hopkins Nevil Monroe, a New York, alla Gilmont Products Corporation, a New York (S. U. A.), della privativa industriale n. 225320, reg. gen.; vol. 678, n. 39, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Tubetto comprimibile a due scompartimenti per sostanze pastose e simili ».
(Atto di cessione fatto a New York il 26 gennaio 1927, e registrato il 15 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 32306, vol. 366, atti privati).

N. 9889, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 226853, reg. gen.; vol. 576, n. 96, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per un servizio continuo di funicolari aeree ad una sola fune » e del relativo attestato di completivo.
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9890, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 231083, reg. gen.; vol. 612, n. 138, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Filovia per il trasporto di carichi in discesa ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9891, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 231455, reg. gen.; vol. 618, n. 12, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di guida per carrelli elettrici ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9892, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 231459, reg. gen.; vol. 644, n. 38, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Funicolare aerea con fune portante fissa e fune traente circolante » e del relativo attestato di completivo.
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9893, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 236878, reg. gen.; vol. 679, n. 162, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Carro ponte con gru a fune per piazzali deposito ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9894, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 237415, reg. gen.; vol. 680, n. 23, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Gru a braccio ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9895, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 237482 reg. gen.; vol. 680, n. 128, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Tavola mobile con singolari placche scorrevoli che fra loro sono unite a mezzo di cerniere ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9896, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 242233, reg. gen.; vol. 702, n. 34, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Sostegno delle funi per gru a funi ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9897, trascritto il 25 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Società Adolf Bleichert & Co., a Lipsia (Germania), alla Adolf Bleichert & Co. Aktiengesellschaft, a Lipsia (Germania), della privativa industriale n. 246293, reg. gen.; vol. 716, n. 128, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Scavatore funicolare a ponte ».
(Atto di cessione fatto a Leipzig-Gohlis il 12 maggio 1927, e registrato il 14 ottobre 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 11445, vol. 3148, atti privati).

N. 9898, trascritto il 15 ottobre 1926.
Trasferimento totale da Malara Luigi, a Napoli, a Pragliola Eduardo, a Giugliano in Campania (Napoli), della privativa industriale n. 244202, reg. gen.; vol. 710, n. 247, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Apparechio per voltare le pagine dei libri ».
(Atto di cessione fatto a Napoli il 28 settembre 1926, e registrato il 5 ottobre 1926 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 582, vol. V, atti privati).

N. 9899, trascritto il 3 luglio 1926.
Trasferimento totale da Terrell Thomas, junior, a Londra, alla Aladdin Industries Limited, a Londra, della privativa industriale n. 251862, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei porta lapis ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 13 maggio 1926, e registrato il 28 giugno 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24051, vol. 354, atti privati).

N. 9900, trascritto il 6 dicembre 1926.
Trasferimento totale dalla The Quasi-Arc Company Limited & Arthur Percy Strohmenger, a Londra, alla The Quasi-Arc Company Limited, a Londra, della privativa industriale n. 253683, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Elettrodi per la saldatura ed il taglio di metalli ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 26 ottobre 1926, e registrato il 17 novembre 1926 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5166, vol. 343, atti privati).

N. 9901, trascritto il 5 febbraio 1927.
Trasferimento totale da Cox Harold Newton, a Glen Ridge, New Jersey (S. U. A.), alla Cox Multi-Color Photo Co., a Pittsburg, Penn. (S. U. A), della privativa industriale n. 253864, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei sistemi ottici ».
(Atto di cessione fatto a Chicago il 5 gennaio 1927, e registrato il 2 febbraio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19526, vol. 361, atti privati).

N. 9902, trascritto il 14 febbraio 1927.
Trasferimento totale dalla Standard Oil Company (New Jersey), a Bayonne, New Jersey (S. U. A.), alla Standard Development Company, a New York, della privativa industriale n. 254638, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Metodo per la fabbricazione di motori a combustione interna ».
(Atto di cessione fatto a New York il 24 gennaio 1927, e registrato il 9 febbraio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20211, vol. 362, atti privati).

N. 9903, trascritto il 1° marzo 1927.
Licenza di esercizio totale da Novelli Francesco, a Pescina (Aquila), a Castiglioni Vittorio, a Lanciano, Di Fonzo Liberatore, a Pettorano sul Gizio, Berardinelli Gaetano, a Castel di Sangro e Sabatini Antonio, a Villa Santa Maria (Chieti), della privativa industriale n. 254344, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo sistema di combustione nei fornelli delle caldaie a vapore ».
(Cessione per licenza di esercizio, contenuta nell'atto rogato dal notaio Castiglioni Vittorio, a Lanciano, il 23 dicembre 1926, e registrato l'11 gennaio 1927 all'ufficio demaniale di Lanciano, n. 621, atti pubblici).

N. 9904, trascritto il 19 marzo 1927.
Trasferimento totale da Millikan Robert Andrews & Sorensen Royal Wasson, a Pasadena, California (S. U. A.), alla California Institute of Technology, a Pasadena, California (S. U. A.), della privativa industriale n. 254327, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli interruttori elettrici ».
(Atto di cessione fatto a Chicago il 27 dicembre 1926, e registrato il 15 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23658, vol. 363, atti privati).

N. 9905, trascritto il 23 aprile 1927.
Trasferimento totale da Ruegsegger Walter, a Lugano (Svizzera), alla Prior A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 253806, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Bruciatore per combustibili liquidi ».
(Atto di cessione fatto a Lugano il 24 febbraio 1927, e registrato l'11 aprile 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 38065, vol. 3119, atti privati).

N. 9906 trascritto il 29 luglio 1927.
Trasferimento totale da Maiuri Guido, a Torino, alla Ditta F. Freundlich, Stabilimento Meccanico, a Düsseldorf (Germania), della privativa industriale n. 241973, reg. gen., vol. 700, n. 139, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Nuova macchina frigorifera ad assorbimento ».
(Atto di cessione fatto a Düsseldorf il 2 luglio 1927, e registrato il 23 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2940, vol. 3135, atti privati).

N. 9907, trascritto il 29 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Ditta Alceste Morganti & Figli, a Signa (Firenze) e Ditta F.lli Santini, a Lastra a Signa (Firenze), alla Ditta Alceste Morganti & Figli, a Signa (Firenze), della privativa industriale n. 241880, reg. gen., vol. 703, n. 10, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Forma di cappelli con dispositivo per la doppia piegatura del bordo ».
(Atto di cessione fatto a Firenze il 4 luglio 1927, e registrato il 5 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 189, vol. 511, atti privati).

N. 9908, trascritto l'8 agosto 1927.
Trasferimento totale dalla Società Impianti di Sollevamento per acque profonde (in liquidazione), a Firenze, a Buonamici Alfredo, a Galluzzo (Firenze), della privativa industriale n. 185278, reg. gen., vol. 527, n. 95, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Sistema pneumatico per sollevamento di liquidi con speciale cassetto di commutazione per la riutilizzazione dell'aria compressa » e del relativo attestato di completivo.
(Atto di cessione fatto a Firenze il 16 luglio 1927, e registrato il 22 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 1080, vol. 511, atti privati).

N. 9909, trascritto il 20 agosto 1927.
Trasferimento totale da Commens Cléber, a Villmomble (Francia), a Drouet Hermann & Pelucchi Emile, ad Avignone (Francia), della privativa industriale n. 245312, reg. gen., vol. 713, n. 201, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Disgiuntore automatico per caroselli per fiere ».
(Atto di cessione fatto a Perpignan il 24 novembre 1926, e registrato il 19 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3956, vol. 368, atti privati).

N. 9910, trascritto il 27 luglio 1927.
Trasferimento totale da Paisseau Jean, a Parigi, alla Neptune Products Co. Ltd, a Londra, della privativa industriale n. 225431, reg. gen., vol. 678, n. 122, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la fabbricazione di materie di aspetto madreperlaceo, perlaceo o cangiante ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 13 aprile 1927, e registrato il 19 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2061, vol. 492, atti privati).

N. 9911, trascritto il 27 luglio 1927.
Trasferimento totale da Paisseau Jean, a Parigi, alla Neptune Products Co. Ltd, a Londra, della privativa industriale n. 234051, reg. gen., vol. 649, n. 245, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di prodotti che imitano la perla e la madreperla senza impiego di essenza d'oriente ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 13 aprile 1927, e registrato il 19 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 2061, vol. 492, atti privati).

N. 9912, trascritto il 20 agosto 1927.
Trasferimento totale dalla Seaton Syndicate Limited, a Londra, alla European & General Non-Inflammable Film Syndicate Limited, a Londra, della privativa industriale n. 240432, reg. gen., vol. 693, n. 215, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la fabrication de l'acetate de cellulose ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 26 maggio 1927, e registrato il 9 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3304, vol. 368, atti privati).

Roma, 25 novembre 1927 - Anno VI

Il Direttore: A. Jannoni.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	88203 135810 248240 328529 364931 421541	300 — 60 — 50 — 50 — 10 — 50 —	Bonicelli Anna di *Valentino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Alessandria, vincolate.	Bonicelli Anna di *Giuseppe Valentino*, minore ecc. come contro, vincolate.
»	253	35 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella fu *Luigi*, ved. *Indineri*, dom. a Salerno.	*Indiveri Carmela* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella fu *Angela*, ved. *Indiveri* dom. a Salerno.
»	34022	10 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella, ved. di Indiveri Luigi, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Indiveri *Carmela* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	178924	55 —	Indiveri Carmela fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocco* Gisella ved. Indiveri, dom. a Salerno.	Indiveri Carmela fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocca* Gisella ved. Indiveri, dom. a Salerno.
»	233306	50 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocco* Gisella fu *Angelo*, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Indiveri *Carmela* fu Luigi minore sotto la p. p. della madre *Rocca* Gisella fu *Angela*, dom. come contro.
»	412291	500 —	*Ruotta* Maria fu Domenico, nubile, dom. ad Enire (Cuneo).	*Ruatta* Maria fu Domenico, nubile dom. ad Enire (Cuneo).
3.50 %	535081	525 —	Platschick Enrica di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora *Gilda Seregno* fu Gaetano, moglie legalmente separata di detto Carlo Platschick, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Gilda Seregno* fu Gaetano, moglie legalmente separata di Carlo Platschick, dom. a Milano.	Platschick Enrica di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora *Ermenegilda detta Gilda Seregni* fu Gaetano, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. ad *Ermenegilda detta Gilda Seregni* fu Gaetano, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	169766	315 —	Onetti *Paolo* fu *Gio. Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. in prime nozze di Onetti *Gio. Battista* e moglie in seconde nozze di Allavena Adolfo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista* minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. in prime nozze di Onetti *Francesco Gio. Battista*, ecc. come contro.
»	192923	130 —	Onetti *Carlo Francesco* fu *Giobatta* minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. di Onetti, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
»	79369	125 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Gio. Batta*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa, ved. di Onetti *Giovanni Battista*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa, ved. di Onetti *Francesco Gio. Battista*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).
» »	31315 35079	90 — 150 —	Onetti *Francesco Paolo* fu Giovanni Battista, minore ecc. come la precedente.	Intestate come la precedente.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	157251	145 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. di Onetti, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
	306626	465 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comnos Luisa ved. Onetti e moglie in seconde nozze di Allavena Adolfo, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	163	Cap. L. 5000 —	Gorla Giovanni di Cristinziano, minore sotto la p. p. del padre; con usuf. vital. a Gorla Giuseppina fu *Lorenzo*; maritata Cantù.	Gorla Giovanni di Cristinziano, minore sotto la p. p. del padre; con usuf. vital. a Gorla Giuseppina fu *Cristinziano*, maritata Cantù.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 29 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.36	Belgrado	33.30
Svizzera	363.86	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.211	Albania (Franco oro)	365.90
Olanda	7.615	Norvegia	5.03
Spagna	319.80	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.516	Polonia (Sloty)	210 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.06
Praga	56.10	Rendita 3,50 %	76.175
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.385	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.09	Consolidato 5 %	86.25
New York	18.898	Littorio 5 %	86.25
Dollaro Canadese	18.86	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.075
Oro	364.64		

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 25 febbraio 1928 (VI), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1928, la voce Rendita 3.50 per cento 71.725, deve leggersi: 75.725.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di membri del Consiglio provinciale sanitario di Enna.

Con R. decreto 2 febbraio 1928 (VI) (registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1928, registro n. 1 Interno, foglio n. 379) i signori: Sorriso dott. Giovanni, Lapis avv. Giuseppe e Lanza avv. Filippo, sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna, pel triennio 1927-1929, in sostituzione, rispettivamente dei signori: Pregadio dott. Gaetano, Longi avv. Giuseppe e Blandini avv. Emanuele, dimissionari.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 23 febbraio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Tufo di Minturno, in provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

Il giorno 23 febbraio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Domegliara, in provincia di Verona, con orario limitato di giorno.

Il giorno 23 febbraio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Susegana Stazione, in provincia di Treviso, con orario limitato di giorno.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.